

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO 47	DATA 15-03-2023
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ULTERIORE SEDE, OLTRE ALLA CASA COMUNALE, PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI/COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI E APPROVAZIONE DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTITTE** ADDÌ **QUINDICI** DEL MESE DI **MARZO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA		X	

TOTALE PRESENTI 5

TOTALE ASSENTI 1

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ULTERIORE SEDE, OLTRE ALLA CASA COMUNALE, PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI/COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI E APPROVAZIONE DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE la celebrazione dei matrimoni è regolata dalle norme del Codice Civile e del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, le quali non possono essere derogate da norme regolamentari di fonte comunale;

CHE la costituzione delle unioni civili è a sua volta regolata dalle norme della Legge 20 maggio 2016, n. 76 e dalla normativa da essa discendente;


CHE la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile, a cura del Sindaco o di suo delegato, è servizio pubblico essenziale che deve essere garantito a tutti i cittadini che ne abbiano i requisiti ai sensi di legge e che ne facciano richiesta;

VISTO l'art. 106 del Codice Civile ("Luogo della celebrazione") che stabilisce che *"Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione"*;

PRESO ATTO che il concetto di Casa Comunale viene chiarito nel massimario per l'ufficiale dello stato civile il quale, al paragrafo 9.5.1, riporta testualmente: *"per casa comunale deve intendersi un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale che abbiano carattere di continuità e di esclusività. La destinazione alla celebrazione di matrimoni deve essere disposta con provvedimento amministrativo (del Sindaco, nell'ipotesi di locale compreso nella casa comunale, e quindi facente parte della struttura, o con Delibera della Giunta, se trattasi di ufficio separato da istituire) nel quale viene disposto lo svolgimento di quel servizio con carattere di continuità ed esclusività"*;

RICHIAMATO il parere n. 196/14 del 22.01.2014 reso nell'Adunanza della Sezione Prima del Consiglio di Stato con il quale è stato precisato che *"i requisiti di esclusività e continuità della destinazione possono permanere anche nell'ipotesi di destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alla celebrazione dei matrimoni in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alla celebrazione di matrimoni), purchè tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale"*;

VISTO l'art. 3 c.1 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 che prevede che *"I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile"*, ovvero all'art. 3 c. 2 *"Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto"*;



PRESO ATTO che la celebrazione di matrimoni di rito civile e le costituzioni di unioni civili potrà avvenire, presso i suddetti immobili, solo previa istituzione di un separato ufficio di Stato Civile, come prescritto dal summenzionato art. 3 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero è possibile celebrare matrimoni anche in una sede distaccata del comune e nelle relative pertinenze funzionali (ivi inclusi i giardini) come ribadito dalla Circ. n. 29 del 7 giugno 2007 del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO che attualmente i locali individuati per la celebrazione dei matrimoni/costituzione delle unioni civili risultano i seguenti:

- SALA GIUNTA situata nell'edificio comunale Via Manzoni n. 1
- AULA CONSILIARE situata nell'edificio comunale Via Manzoni n. 1

RILEVATA l'opportunità di istituire un separato ufficio di stato civile per la celebrazione dei matrimoni/costituzione delle unioni civili nell'intento di aderire alle esigenze manifestate dai cittadini di poter disporre di sale alternative alla Casa Comunale, individuando oltre ai locali della Casa Comunale, attualmente disponibili per la celebrazione dei matrimoni/costituzione delle unioni civili, la seguente sede:

- Sala Ferrante Rittatore presso il Polo Culturale "Catarabia" ubicato in Piazza Unità d'Italia n. 2 individuato catastalmente al Fg. 1 mapp. 44 subalterno 730

la quale risulta nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione Comunale, ovvero del patrimonio immobiliare del Comune di Canegrate;

RITENUTO che sia opportuno, per motivi di chiarezza e trasparenza, disciplinare i servizi pubblici non essenziali connessi alla celebrazione del matrimonio con rito civile e la costituzione delle unioni civili;

Acquisito il parere di cui agli artt. 49 e 147/bis comma 1 del D.L.vo 267/2000 riportato in allegato;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;


DELIBERA

DI ISTITUIRE, un separato ufficio di stato civile per la celebrazione dei matrimoni/costituzione delle unioni civili nell'intento di aderire alle esigenze manifestate dai cittadini di poter disporre di sale alternative alla Casa Comunale, individuando oltre ai locali della Casa Comunale, attualmente disponibili per la celebrazione dei matrimoni/costituzione delle unioni civili, la seguente sede:

- Sala Ferrante Rittatore presso il Polo Culturale "Catarabia" ubicato in Piazza Unità d'Italia n. 2 individuato catastalmente al Fg. 1 mapp. 44 subalterno 730

la quale risulta nella disponibilità giuridica dell'Amministrazione Comunale, ovvero del patrimonio immobiliare del Comune di Canegrate;

DI STABILIRE che, a richiesta degli interessati, in alternativa ai locali della Casa Comunale, i matrimoni civili e la costituzione di unioni civili potranno svolgersi pubblicamente nella sala sopra indicata;



DI APPROVARE l'unito "Disciplinare organizzativo per la celebrazione dei matrimoni civili/unioni civili" per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e per la costituzione delle unioni civili quale parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;

DI DISPORRE l'invio di copia della presente deliberazione al Prefetto di Milano, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 396/2000;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000.

All.to: - Parere di cui agli artt. 49 e 147/bis comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.





COMUNE DI CANEGRATE
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AREA TRIBUTI, PERSONALE, DEMOGRAFICI

Servizi Demografici

Parere preventivo art. 49 e 147/bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Allegato alla deliberazione GC n. **47** del **15 MAR. 2023**


OGGETTO: INDIVIDUAZIONE ULTERIORE SEDE, OLTRE ALLA CASA COMUNALE, PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI/COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI E APPROVAZIONE DISCIPLINARE ORGANIZZATIVO.

In relazione al presente atto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Li, 13.03.2023



Il Responsabile Area
Tributi, Personale, Demografici
Enrico Cozzi





COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

**DISCIPLINARE IN ORDINE
ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
CIVILI/COSTITUZIONE UNIONI CIVILI**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. **47** in data **05 MAR. 2023**



Art. 1 - Regole Generali e Funzioni

1. La celebrazione del matrimonio civile è regolata dagli artt. 106 e seguenti del codice civile ed è attività istituzionale garantita.
2. Il ricevimento della dichiarazione di costituzione dell'unione civile è regolato dall'articolo 1 legge 76/2016 e dal titolo VIII-bis D.P.R. 3/11/2000, n. 396 ed è attività istituzionale garantita.
3. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati dal Sindaco o da un suo delegato secondo il disposto di cui all'art. 1 del D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997 n. 127).

Art. 2 - Luogo e orari di celebrazione

1. La celebrazione del matrimonio/costituzione dell'unione civile ha luogo nel giorno indicato dalle parti.
2. I locali individuati per la celebrazione del matrimonio/costituzione dell'unione civile sono:
 - Sala Giunta, situata nel Palazzo Comunale (Via Manzoni n. 1);
 - Aula Consiliare situata nel Municipio (Via Manzoni n. 1);
 - Sala Ferrante Rittatore presso il Polo Culturale "Catarabia" ubicato in Piazza Unità d'Italia n. 2
3. La celebrazione del matrimonio/costituzione dell'unione civile ha luogo durante gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio servizi demografici; sono pertanto esclusi il sabato pomeriggio e le domeniche.
4. Le celebrazioni sono sospese il 24 e 31 dicembre nonché nelle festività solenni che prevedono la chiusura degli uffici: Capodanno, Epifania, Pasqua, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 e 16 Agosto, 1° Novembre, 8 Dicembre, Natale, Santo Stefano.

Art. 3 – Tariffe

1. La tariffa dovuta per la celebrazione dei matrimoni civili/costituzione delle unioni civili presso la Sala Ferrante Rittatore del Polo Culturale è pari ad € 97,00 a titolo di rimborso spese per l'espletamento del servizio di pulizie. Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 15 giorni antecedenti la data di celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile effettuando il versamento direttamente alla Soc. EURO.PA SRL Coordinate Bancarie:

B.C.C. DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE

IBAN:IT53 R084 0420 2000 0000 0803 017

Art. 4 - Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'ufficio di Stato Civile che raccoglie la disponibilità alla celebrazione da parte del Sindaco



o Suo delegato, impartisce agli altri uffici comunali, quando coinvolti, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati e sovrintende tutte le attività necessarie alla buona riuscita della cerimonia.

2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi chiesti, deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio competente contestualmente alla richiesta di pubblicazione di matrimonio/costituzione dell'unione civile.

Art. 5 Allestimento della sala e/o spazi utilizzati

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala concessa con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
4. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o utilizzare impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia, evitando comunque di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito.
5. E' fatto divieto di gettare agli sposi riso, confetti, coriandoli o altro segno beneaugurante che possa provocare danni o sporcizia nella sala o negli spazi situati all'interno dell'edificio dove si svolge la celebrazione.
6. Nel caso si verificano danni alle sale concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.
7. Per l'utilizzo della sala Ferrante Rittatore presso il Polo Culturale è proibito spostare i pannelli e gli arredi ivi posizionati: nel caso fosse necessario si richiede di specificarlo nel modulo di prenotazione della sala


Art. 6 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

il Codice Civile, il DPR 03.11.2000 n. 396, la Legge 76/2016, il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente atto entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta di approvazione.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 17 MAR. 2023 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, **17 MAR. 2023**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 9 fogli.

Li **17 MAR. 2023**



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "T. La Scala", written over a horizontal line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala